



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 257195 del 17 dicembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie vegetali”

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Regione chiede se il possesso della laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie vegetali” possa essere considerato requisito valido ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Richiede, inoltre, una valutazione rivolta a chiarire se il medesimo titolo di studio possa considerarsi valido ai fini dell’esercizio dell’attività di erboristeria di tipo “*produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati*”, ovvero se tale diploma di laurea consenta l’acquisizione del titolo di erborista o della denominazione di erboristeria in relazione ai limiti posti a tale attività rispetto all’attività di farmacista.

Con riguardo agli aspetti commerciali, si fa presente che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, fornisce precise informazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell’avvio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Al punto 1.1 della stessa sono state, infatti, individuate le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

In quanto la laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” risulta essere presente nella lista di cui al citato punto 1.1 della circolare 3642/C, il soggetto in discorso può considerarsi in possesso del requisito professionale richiesto.



Con riferimento alla valutazione riguardante gli aspetti erboristici del titolo di studio in discorso, la presente nota e il relativo quesito sono inoltrati al competente Ministero della Salute che è pregato di far conoscere, anche alla scrivente Direzione, il proprio avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055428 – fax +39 06 47055491
e-mail bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it